



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2291 del 2014, proposto da:

Legambiente, Comitato Regionale Siciliano Onlus, rappresentato e difeso dagli avv. Nicola Giudice, Antonella Bonanno, con domicilio eletto presso Nicola Giudice in Palermo, via M. D'Azeglio N. 27/C;

contro

Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Pa, domiciliata in Palermo, via A. De Gasperi 81; Associazione Caccia e Natura, rappresentato e difeso dall'avv. Nunziello Anastasi, con domicilio eletto presso Segreteria Tar in Palermo, via Butera, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1 - del D.A. n. 45/gab del 13 giugno 2014 e relativi allegati "A" e "B" facenti parte integrante del medesimo decreto assessoriale, avente ad oggetto "Calendario Venatorio 2014/2015", con il quale l'Assessore

dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato l'attività venatoria per la prossima stagione, con preapertura dal 1 settembre 2014;

2 - dei DD.AA. un. 46/gab, 47/gab, 48/gab, 49/gab, 50/gab, 51/gab, 52/gab, 53/gab e 54/gab, tutti emessi in data 13 giugno 2014 contestualmente al calendario venatorio, con i quali l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha autorizzato l'esercizio dell'attività venatoria nei Siti Natura 2000 ivi rispettivamente previsti, senza la preventiva ed obbligatoria acquisizione del parere ISPRA, in violazione dell'art. 18, commi 1 e 4, della L. reg. sic. n. 33/1997 e ss.mm.ii.;

3 - del D.A. n. 70/gab/2014 del 6 agosto 2014 avente ad oggetto "Modifiche al calendario venatorio 2014/2015", con il quale l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, a modifica del proprio precedente D.A. n. 45/gab, ha disposto, da un lato, la registrazione del numero dei capi di selvaggina migratoria nel tesserino regionale alla fine della giornata di caccia, e, dall'altro lato, ha esteso il regime di preapertura della stagione venatoria anche alla specie "Colombaccio", prevedendone il prelievo anticipato di tre settimane (nei giorni 1-6-7-13-14-20 settembre 2014);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana e di Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e di Associazione Caccia e Natura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 il dott. Filoreto D'Agostino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in disparte alcuni profili giuridici da approfondire in sede di merito, non si ravvisano gli estremi di gravità del pregiudizio per l'ecosistema;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

Respinge l'istanza

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Filoreto D'Agostino, Presidente, Estensore

Federica Cabrini, Consigliere

Luca Lamberti, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)